Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3600

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (PROFUMO)

con il Ministro per i beni e le attività culturali (ORNAGHI)

e con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione (RICCARDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2012

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011

TIPOGRAFIA DEL SENATO (190)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Relazione tecnica ..... » 6

Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) ..... » 19

Disegno di legge ..... » 26

Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede ..... » 29

ONOREVOLI SENATORI. –

1. *Scopo, portata e motivi del provvedimento*

Il nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia si propone di fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali in essere tra i due Paesi.

Il nuovo Accordo intende sostituire le precedenti intese in materia (Accordo culturale con la Repubblica socialista cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971 e Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Roma il 30 novembre 1990) resesi obsolete, oltre che per i noti cambiamenti politici, anche per l'evoluzione che la collaborazione in campo culturale scientifico e tecnologico ha avuto negli ultimi anni. La Repubblica ceca è infatti divenuto Stato membro dell'Unione europea a partire dal 2004 e partecipa quindi a pieno titolo alle politiche di cooperazione culturale e scientifica perseguite in tale ambito.

L'esigenza di sottoscrivere un nuovo Accordo deriva anche dal crescente interscambio e dalle numerose iniziative intraprese sul piano culturale, scientifico e tecnologico che necessitano quindi di un inquadramento organico ed aggiornato. L'Accordo si propone di favorire, da una parte, un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali fornendo nel contempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana nella Repubblica ceca e, dall'altra, incoraggiare l'avvio di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale come quello della ricerca scientifica e tecnologica. Pertanto, l'Accordo consentirà di promuovere ed incentivare iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, scientifico e tecnologico mediante l'attività di cooperazione universitaria, l'organizzazione di convegni e l'attribuzione di borse di studio, facilitando nondimeno la cooperazione nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, con particolare riguardo al contrasto dei trasferimenti illeciti di beni culturali ed alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

2. *Illustrazione dell'articolato*

Il testo si compone di un preambolo e venti articoli.

L'articolato si divide essenzialmente in quattro parti:

1) Individuazione delle finalità e dei settori prioritari di collaborazione (artt. 1 e 2);

2) Campi di collaborazione culturale, d'istruzione, scientifica e tecnologica (artt. 3-14);

3) Modalità di esecuzione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica (artt. 15-16);

4) Clausole di entrata in vigore, modifica, risoluzione delle controversie, durata e denuncia dell'Accordo stesso (artt. 17-20).

Nel Preambolo sono evidenziate le ragioni giustificative dell'Accordo, vale a dire il desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Stati e la convinzione che la collaborazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia consenta una migliore conoscenza e comprensione reciproca.

L'articolo 1 esemplifica la volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica nei rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti sul territorio dello Stato delle Parti contraenti, nonché degli Accordi internazionali di cui gli Stati contraenti siano eventualmente parte. A tale ultimo riguardo, l'Italia annette particolare importanza ai principi ed agli obblighi cui è tenuta ai sensi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali trafugati o illecitamente esportati, non ancora entrata in vigore in Repubblica ceca, ma prossima alla ratifica, allorché sarà completato il processo di revisione del codice civile.

L'articolo 2 specifica i campi di collaborazione previsti dall'Accordo.

L'articolo 3 riguarda la collaborazione del settore dell'istruzione, sia in campo scolastico che in ambito universitario.

L'articolo 4 evidenzia la volontà di una comune partecipazione sia ai programmi promossi dall'Unione europea, sia a quelli promossi da Organismi internazionali regionali, l'INCE in particolare; in aggiunta auspica la collaborazione tra enti locali e regioni dei rispettivi Paesi per le finalità dell'Accordo.

L'articolo 5 concerne la cooperazione fra istituzioni universitarie, incluse le istituzioni accademiche artistico-musicali italiane, anche mediante la stipula di accordi diretti, nei settori della scienza e della ricerca, mediante lo scambio di docenti e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte e l'organizzazione di seminari e simposi.

L'articolo 6 si riferisce alle forme di cooperazione in ambito culturale ed artistico, incluse l'architettura, la musica, la danza, le arti figurative (visive ed applicate), il teatro, il cinema e la cultura popolare, anche mediante l'organizzazione di spettacoli, mostre, rassegne, nonché la traduzione di opere letterarie e scientifiche.

L'articolo 7 è costituito dei due commi, il primo inteso ad incoraggiare e facilitare l'attività delle istituzioni culturali dell'altro Paese sul suolo nazionale, il secondo a favorire lo sviluppo di attività comuni tra i propri istituti e le istituzioni culturali del Paese ospitante.

L'articolo 8 è costituito da due commi:

– il comma 1 si riferisce alla collaborazione in campo archeologico:

– il comma 2 mira a sostenere la cooperazione fra le competenti Amministrazioni dei due Paesi nei settori della salvaguardia, conservazione, restauro e gestione dei rispettivi patrimoni archeologico, storico, artistico, architettonico e paesaggistico.

L'articolo 9 si riferisce all'impegno delle Parti contraenti a contrastare il traffico illecito dei beni culturali anche nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 1970, mentre il riferimento agli obblighi di cui alla Convenzione UNIDROIT del 1995 è stato riassorbito attraverso il rinvio generale al rispetto degli obblighi posti dalle Convenzioni di cui gli Stati siano eventuahnente parte inserito all'articolo 1.

L'articolo 10 indica gli strumenti di cooperazione nel campo della didattica e scientifica, dell'archivistica, nonché fra musei, biblioteche e nel settore dell'educazione fisica e dello sport. Tale cooperazione si attuerà attraverso scambi di visite di esperti e di documentazione.

L'articolo 11 mira a sviluppare la collaborazione reciproca nel settore della gioventù

con scambi di informazioni ed esperienze anche attraverso contatti diretti tra le reciproche organizzazioni giovanili a livello nazionale e regionale, nonché mediante la partecipazione al programma dell'Unione europea denominato GIOVENTÙ.

L'articolo 12 prevede l'offerta reciproca di borse di studio a studenti dell'altro Stato per studi e ricerche in settori considerati prioritari dalla Parti contraenti.

L'articolo 13, costituito da due commi, enumera gli strumenti di cooperazione scientifica e tecnologica nei settori che verranno progressivamente considerati prioritari ai sensi dei Protocolli esecutivi dell'Accordo.

Il comma 2 indica le forme di cooperazione scientìfica fra istituti, centri di ricerca scientifica ed università dei due Stati mediante scambi di documentazione scientifica e tecnologica, scambi di esperienze e di visite di docenti, ricercatori e tecnici, l'organizzazione di conferenze, simposi e seminari, la realizzazione di ricerche comuni ed ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata fra le Parti contraenti.

L'articolo 14, costituito da due commi, enuncia il reciproco impegno a proteggere la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i diritti connessi, nell'ambito delle norme giuridiche vigenti sul territorio dello Stato delle Parti contraenti.

Il comma 2 indica nel Ministero italiano per i beni e le attività culturali ed il Ministero ceco della cultura le amministrazioni governative competenti per materia.

L'articolo 15 istituisce una commissione mista per l'attuazione degli impegni derivanti dall'Accordo, che opera mediante la redazione di programmi esecutivi pluriennali e cui è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione degli stessi e l'andamento generale della cooperazione.

L'articolo 16 sancisce altresì la facoltà degli organi competenti delle Parti contraenti di procedere alla stipula di protocolli di cooperazione, nell'ambito dei programmi esecutivi pluriennali definiti dalla commissione mista, volti a fissare azioni ed iniziative concrete di cooperazione,

L'articolo 17 sancisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e formalizza la contestuale cessazione di effetto delle disposizioni dei precedenti Accordi del 18 maggio 1971 e del 30 novembre 1990.

L'articolo 18 specifica le procedure da adottare per apportare modifiche. L'articolo 19 definisce le modalità di risoluzione delle controversie (consultazione e negoziato).

Infine, l'articolo 20, costituito da due commi, definisce la durata dell'Accordo (a tempo indeterminato) e le modalità per denunciare l'Accordo stesso, disponendo nel contempo la salvaguardia sino ad esaurimento dei programmi di cooperazione in corso alla data di dispiegamento degli effetti di un'eventuale denuncia.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo con la Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

ARTICOLO 3

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana nella Repubblica ceca, si prevedono le seguenti iniziative così quantificate:

– contributi ad istituzioni locali per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di docenti cechi di lingua italiana (Ministero degli affari esteri)	€ 16.000,00
– per favorire l'insegnamento della lingua italiana nelle università, si prevede la concessione di contributi ad istituzioni universitarie ceche per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana (Ministero degli affari esteri)	€ 10.000,00
– per promuovere la diffusione della lingua italiana nelle scuole, si prevede la concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ceche per la creazione ed il funzionamento di cattedre di italiano (Ministero degli affari esteri)	€ 29.200,00
– spese per forniture librarie, materiale didattico ed audiovisivo ad università ceche quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana, con particolare riferimento ai campi archivistico, bibliotecario e museale, nonché ai settori dell'educazione fisica e dello sport, secondo le priorità che verranno definite al momento della redazione del programma esecutivo (Ministero degli affari esteri)	€ 8.000,00

Gli oneri discendenti dallo scambio di docenti e ricercatori di cui alla lettera *b)* del presente articolo sono stati già quantificati nelle previsioni di cui al successivo articolo 5.

Totale onere articolo 3 . . . € 63.200,00

da iscrivere sul bilancio del Ministero degli affari esteri

ARTICOLO 5

Allo scopo di sviluppare la collaborazione accademica tra i due Paesi attraverso la stipula di intese fra università, lo scambio di docenti e ricer-

catori e la realizzazione di ricerche congiunte, si prevedono le attività di seguito indicate:

– per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei due Paesi si prevede di finanziare accordi di cooperazione universitaria con il seguente onere (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) € 80.000,00
– per promuovere l'attivazione di programmi congiunti e sviluppare la collaborazione accademica nell'ambito delle discipline artistiche, musicali e coreutiche, sono previste iniziative per un onere complessivo di (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) € 80.000,00
– per gli scambi di docenti e ricercatori universitari vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa: 4 docenti cechi in Italia per soggiorni di 8 giorni (euro 120,00 x 8 giorni x 4 persone) (Ministero degli affari esteri) € 3.840,00
– sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare a Praga 4 docenti universitari, dei quali 2 nei settori dell'alta formazione artistica e musicale. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati: spesa per 4 biglietti Roma/Praga/Roma (euro 400,00 x 4 persone) (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) € 1.600,00

Totale onere articolo 5 . . . € 165.440,00

di cui euro 161.600,00 da iscrivere sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed euro 3.840,00 sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

ARTICOLO 6

– per realizzare la collaborazione nel campo delle arti visive, attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, si prevede la spesa complessiva di (Ministero degli affari esteri) € 40.000,00
– per assicurare la presenza italiana a mostre e fiere del libro tramite l'invio di materiale librario, è previsto un onere complessivo di (Ministero degli affari esteri) € 7.000,00

– per promuovere l'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo, si prevedono i seguenti oneri: invio a Praga di una delegazione di 5 rappresentanti italiani appartenenti all'area della dirigenza per un periodo di 7 giorni:

– spese di viaggio per 5 biglietti Roma/Praga/Roma (euro 400,00 x 5 persone)	€	2.000,00
– spese di pernottamento (euro 100,00 x 6 giorni x 5 persone)	€	3.000,00
– spese di vitto (euro 60,00 x 7 giorni x 5 persone)	€	2.100,00
Sub-totale (Ministero per i beni e le attività culturali)	€	7.100,00

– per la realizzazione di eventi di interesse reciproco nel settore dalla cinematografia, si prevede una spesa complessiva di (Ministero per i beni e le attività culturali) € 12.400,00

Gli eventuali oneri discendenti da «Iniziative di Istituzioni, Enti ed Associazioni» di cui al presente articolo saranno posti a carico degli stessi enti effettivamente interessati alla realizzazione di queste iniziative. Da tale previsione non derivano pertanto nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Totale onere articolo 6 . . . € 66.500,00

dei quali euro 47.000,00 da iscrivere sul bilancio del Ministero degli affari esteri ed euro 19.500,00 sul bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

ARTICOLO 7

La costituzione nonché l'attività di organizzazioni (come istituti di cultura ed associazioni culturali) che promuovano la realizzazione di attività culturali d'intesa con l'altra Parte contraente resta subordinata alla sottoscrizione di ulteriori protocolli ed alla presenza di eventuali fondi disponibili.

ARTICOLO 8

Si precisa che gli auspici di collaborazione e mobilità nell'ambito delle missioni archeologiche e cooperazione di esperti di cui al comma 1 all'articolo 8 avranno eventuali esiti operativi nel relativo programma esecutivo esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie, riferite alla gestione ordinaria dei competenti capitoli di spesa. Dalle pre-

visioni del comma 1 dell'articolo 8 non derivano pertanto nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Per incoraggiare la salvaguardia, la conservazione, il restauro, la valorizzazione, l'utilizzo e il sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, storico, artistico, architettonico e naturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti, di cui al comma 2 dell'articolo 8, si prevedono le seguenti attività con i rispettivi oneri.

Per gli scambi degli esperti vale il principio per il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente:

– spese di soggiorno per 2 esperti archeomuseali cechi (euro 120,00 al giorno x 8 giorni x 2 persone)	€	1.920,00
– spese di viaggio per 2 esperti archeomuseali italiani (biglietto Roma/Praga/Roma x 2 persone)	€	800,00
Totale onere articolo 8 . . .	€	2.720,00

(bilancio Ministero per i beni e le attività culturali)

ARTICOLO 9

Le attività relative alla Convenzione UNESCO di cui al presente articolo (attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte) sono già svolte nell'ambito delle attività istituzionali delle competenti Amministrazioni, pertanto non determinano nuovi oneri a carico del bilancio statale.

ARTICOLO 10

Allo scopo di promuovere la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di documentazione e di esperti, sono previste le seguenti attività con i rispettivi oneri.

Per gli scambi degli esperti vale il principio per il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente:

Biblioteche:

– spese di soggiorno per 1 bibliotecario ceco (euro 120,00 al giorno x 8 giorni)	€	960,00
– spese di viaggio per 1 bibliotecario italiano (biglietto Roma/Praga/Roma)	€	400,00

Archivi:

– spese di soggiorno per 2 archivisti cechi (euro 120,00 al giorno x 8 giorni x 2 persone)	€	1.920,00

– spese di soggiorno per 2 archivisti italiani (biglietto Roma/Praga/Roma € 800,00

Gli oneri discendenti dagli auspici di collaborazione nei campi archivistico, bibliotecario e museale, nonché nei settori dell'educazione fisica e dello sport, di cui all'articolo 10, da realizzare - prevalentemente in modalità virtuale – attraverso lo scambio di letteratura pedagogica, didattica e scientifica, e materiale informativo sono già stati quantificati nelle previsioni di cui all'articolo 3.

Totale onere articolo 10 . . . € 4.080,00

(bilancio Ministero per i beni e le attività culturali)

ARTICOLO 12

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti cechi, si prevede che l'Italia possa assegnare annualmente 87 borse di studio con i seguenti oneri:

– borsellino mensile (euro 700,00 x 87) € 60.900,00

A tale proposito occorre segnalare che l'erogazione del borsellino non avviene in un'unica soluzione ma tramite mensilità, il cui numero varia secondo la richiesta.

Totale onere articolo 12 . . . € 60.900,00

da iscrivere sul bilancio del Ministero degli affari esteri

ARTICOLO 13

Per promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti, attraverso lo scambio di esperti, docenti e ricercatori, e l'organizzazione di convegni e seminari.

Per gli scambi predetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si ritiene che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

– 5 docenti o ricercatori cechi per un periodo di 10 giorni. Spesa per soggiorni di breve durata: (euro 120,00 al giorno x 10 giorni x 5 persone) (Ministero degli affari esteri) € 6.000,00
– 5 docenti o ricercatori cechi per un periodo di 1 mese. Spesa per soggiorni di lunga durata: (euro 1.300,00 x 1 mese x 5 persone) (Ministero degli affari esteri) € 6.500,00

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare a Praga 5 docenti e ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

– spesa per 5 biglietti Roma/Praga/Roma (euro 400,00 x 5) (Ministero degli affari esteri) € 2.000,00

– per la concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse, si prevedono iniziative complessivamente quantificabili in (Ministero degli affari esteri): € 50.000,00

– si prevede inoltre il finanziamento di progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse scientifico, con un onere complessivo di (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca): € 50.000,00

Totale onere articolo 13 . . . € 114.500,00

di cui euro 64.500,00 da iscrivere sul bilancio del Ministero degli affari esteri ed euro 50.000,00 sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ARTICOLO 15

Per l'esame dei programmi esecutivi viene costituita una commissione mista incaricata di redigere i Protocolli esecutivi, che si riunirà ogni tre anni alternativamente in Italia e nella Repubblica ceca. Nell'ipotesi dell'invio in missione di 5 funzionari appartenenti all'area della dirigenza, di cui 2 del Ministero degli affari esteri, 2 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed 1 del Ministero per i beni e le attività culturali per un periodo di 3 giorni, la relativa spesa viene così quantificata (a decorrere dall'anno 2014):

– spese di viaggio per 5 biglietti Roma/Praga/Roma (euro 400,00 x 5 persone) € 2.000,00

– spese di pernottamento (euro 100,00 al giorno per 2 giorni x 5 persone) € 1.000,00

– spese per vitto (euro 60,00 al giorno x 3 giorni x 5 persone) € 900,00

Totale onere articolo 15 . . . € 3.900,00

(a decorrere dall'anno 2014) di cui euro 1.560,00 da iscrivere sul bilancio del Ministero degli affari esteri, euro 1.560,00 sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e euro 780,00 da iscrivere sul bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

ARTICOLO 16

La negoziazione e l'adozione di eventuali programmi o protocolli di cooperazione che stabiliscano le azioni concrete, le forme e le condizioni di cooperazione di cui al presente articolo avranno eventuali esiti operativi nel relativo Programma esecutivo esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie, riferite alla gestione ordinaria dei competenti capitoli di spesa.

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere per euro 211.600,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e per euro 213.160,00 a decorrere dall'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, per euro 26.300,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e per euro 27.080,00 a decorrere dall'anno 2014 nello stato di previsione di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali, per euro 239.440,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e per euro 241.000,00 a decorrere dall'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è il seguente:

Articolo	2012	2013	2014
Art. 3	63.200,00	63.200,00	63.200,00
Art. 5	165.440,00	165.440,00	165.440,00
Art. 6	66.500,00	66.500,00	66.500,00
Art. 8	2.720,00	2.720,00	2.720,00
Art. 10	4.080,00	4.080,00	4.080,00
Art. 12	60.900,00	60.900,00	60.900,00
Art. 13	114.500,00	114.500,00	114.500,00
Art. 15	–	–	3.900,00
TOTALE	477.340,00	477.340,00	481.240,00

Per l'applicazione della clausola di salvaguardia i programmi e le missioni da considerare sono: il programma «Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica» del programma della missione «L'Italia in Europa

e nel mondo» e il programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», il programma «tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria» della missione «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», il programma «tutela dei beni archivistici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», il programma «Tutela dei beni archeologici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» ed il programma «Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, il programma «Promozione del Sistema Paese» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'Accordo, a seguito dell'ingresso della Repubblica ceca nell'UE e in considerazione dell'evoluzione che la collaborazione in campo culturale scientifico e tecnologico ha vissuto negli ultimi anni, mira a sostituire gli Accordi previgenti nella materia e ad offrire una cornice giuridica organica ed aggiornata alle numerose iniziative intraprese tra i due Paesi negli ambiti di cooperazione disciplinati dall'Accordo. Numerose sono infatti le intese, i progetti e le collaborazioni intraprese negli ultimi anni sul piano culturale, scolastico, scientifico e tecnologico che vedono il coinvolgimento di istituzioni universitarie, sia pubbliche che private, dei due Paesi: in tal senso, la stipulazione e l'entrata in vigore del nuovo Accordo consentirà di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel più ampio quadro della comune partecipazione alle politiche comunitarie nella materia, agevolando nel contempo l'accesso agli strumenti di fmanziamento disponibili in ambito UE.

Emerge d'altronde dall'esperienza pregressa una fortissima domanda di lingua e cultura italiana nella Repubblica ceca, come la disponibilità delle istituzioni ceche a tessere attività di cooperazione sempre più strette: l'attuazione dell'Accordo potrà dunque consentire da un lato, di incentivare iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, con le ovvie ricadute in termini di promozione del «Sistema Italia» all'estero (anche a beneficio degli operatori economici privati del nostro Paese), dall'altro di incoraggiare l'avvio di collaborazioni in un settore sempre più cruciale quale è quello della ricerca scientifica e tecnologica, soprattutto nell'attuale contesto economico, caratterizzato da una situazione di incertezza economica generalizzata e dall'esigenza di rafforzare i processi di crescita e sviluppo.

Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà peraltro le attività di cooperazione in settori di tradizionale interesse per il nostro Paese, quale il campo della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed archeologico, e consentirà di contrastare i trasferimenti illeciti di beni culturali e di assicurare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Non diversamente da strumenti analoghi già stipulati dall'Italia nel medesimo ambito di relazione, l'Accordo è soggetto a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione italiana, dal

momento che alcune sue disposizioni prevedono oneri per il bilancio dello Stato (tra gli altri, artt. 5, 6, 15).

2. *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il negoziato per un nuovo Accordo italo-ceco di cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia è stato avviato su proposta italiana nel lontano 2001, anche al fine di rimodulare la disciplina della cooperazione tra i due Paesi in funzione dei noti cambiamenti politici avvenuti negli amli precedenti e dell'allora prossimo ingresso della Repubblica ceca nell'UE circostanza che ha reso necessario adattare il quadro normativo della collaborazione alle novità comunitarie, non ultima la possibilità di ricorrere a finanziamenti per progetti comuni in materia culturale e scientifica. Nel quadro di un più ampio disegno di semplificazione degli strumenti bilaterali nella materia, finalizzato a conseguire una unificazione delle procedure e, possibilmente, una razionalizzazione della spesa, la stipula dell'Accordo consente peraltro di sostituire gli Accordi previgenti (v., nel caso di specie, Accordo culturale, Praga, 18 maggio 1971, nonché Accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, Roma, 30 novembre 1990, entrambi sinora in vigore) con un unico testo per assorbire e coordinare in un'unica cornice i profili della cooperazione «culturale» e quelli del settore «scientifico» e «tecnologico».

3. *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il presente provvedimento non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4. *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità con il dettato costituzionale, risultando il testo conforme ai principi ed ai diritti costituzionali fondamentali ed agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia.

5. *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

Non emergono profili di incompatibilità con l'assetto delle competenze delle autonomie territoriali, né elementi che profilano un'ingerenza nella sfera ad esse riservata dalla Costituzione.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui sopra.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'Accordo si sostituisce agli Accordi previgenti e viene ratificato mediante nuovo provvedimento legislativo. Tanto consente peraltro di escludere la possibilità di ricorrere a strumenti di delegificazione o di semplificazione normativa.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo allo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. *Analisi delle compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento è compatibile con l'ordinamento europeo.

11. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione nella materia.

12. *Analisi della compatibilità dell'intervento con gliobblighi internazionali.*

L'intervento si pone quale strumento necessario per procedere all'adempimento degli obblighi internazionalmente assunti con la fIrma dell'Accordo in oggetto.

13. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti presso la Corte europea dei diritti dell'uomo relativamente ad analogo oggetto.

15. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il provvedimento è conforme alle regolamentazioni adottate dagli altri Paesi europei sul medesimo oggetto.

Parte III. – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni normative adottate non si discostano da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni nella materia ed in Accordi analoghi stipulati con altri Paesi.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

La verifIca è stata effettuata con esito positivo.

3. *Ricorso alla novella della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale che presenta caratteri diversi rispetto agli Accordi pregressi non è stata adottata la tecnica della novella legislativa.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativa.*

Il provvedimento in esame determina l'abrogazione dell'Accordo culturale, firmato a Praga il 18 maggio 1971, nonché dell'Accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Roma, il 30 novembre 1990.

5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi l'effetto retroattivo o riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi, verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento non necessità di atti successivi attuativi.

8. *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimellti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione 1 – CONTESTO ED OBIETTIVI.

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

La materia è attualmente disciplinata congiuntamente dall'Accordo culturale con la Repubblica socialista cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971, e dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Roma il 30 novembre 1990.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

Il nuovo Accordo intende sostituire i precedenti Accordi nella materia, resisi obsoleti, oltre che per i noti cambiamenti politici, anche e soprattutto per l'evoluzione che la collaborazione in campo culturale, di istruzione, scientifico e tecnologico ha fatto registrare negli ultimi anni: la Repubblica ceca ha infatti fatto ingresso nell'Unione europea a partire dal 2004 e partecipa pertanto alle politiche di cooperazione culturale e scientifica sviluppate in tale ambito.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

L'Accordo risponde al legittimo desiderio della Repubblica ceca di far fronte alla domanda di cultura italiana nel Paese ed all'intento dei due Paesi di assorbire in un unico accordo i profili relativi alla cooperazione culturale e d'istruzione e quelli attinenti alla collaborazione sul piano scientifico e tecnologico, fornendo così una cornice giuridica organica ed aggiornata alle numerose iniziative intraprese tra i due Paesi negli ambiti di cooperazione disciplinati dall'Accordo e consentendo il ricorso alle fonti di finanziamento disponibili nel quadro comunitario.

Per quanto concerne i dati relativi all'interscambio culturale con la Repubblica ceca, si tenga presente innanzitutto il rapido aumento del numero di accordi interuniversitari tra atenei italiani e controparti ceche, passati da 56 nell'anno accademico 2008/2009 a 86 nel 2009/2010, così testimoniando il crescente interesse reciproco, a livello accademico tra i due Paesi. Tra le università maggiormente coinvolte nel processo di internazionalizzazione si segnala in particolare il ruolo svolto dall'Università La Sa-

pienza di Roma, dall'Università degli Studi di Milano e dall'Università degli studi di Verona. Il numero totale degli atenei italiani che hanno siglato un accordo con una controparte ceca è pari a 40. Per l'anno accademico 2011 –2012 il Ministero degli affari esteri ha offerto ai cittadini cechi 72 mensilità dell'importo di euro 620. Su base di reciprocità sono concesse borse di studio presso Università ceche a studenti italiani.

Per rispondere alla crescente domanda di lingua e cultura italiana da parte di cittadini cechi, è stata istituita, sin dal 1991, una sezione bilingue presso il Liceo «Ustavni» di Praga, i cui programmi prevedono l'insegnamento dell'italiano e di alcune discipline in lingua italiana e presso il quale operano quattro docenti inviati dal MAE. Dal 1996 il corso di studi della sezione italiana ha una durata di sei anni. Gli esami finali si svolgono alla presenza di un Osservatore governativo di parte italiana e i titoli di studio sono validi per la prosecuzione degli studi nelle Università dei due Paesi. Gli studenti del Liceo Ustavni che seguono corsi di italiano sono al momento 172. A Praga opera altresì un liceo privato con una sezione bilingue.

L'italiano viene insegnato anche presso sette Università ceche da quattro lettori di ruolo inviati dal MAE presso l'Università di Praga (uno alla Facoltà di Lettere ed uno presso la Vysoka Economica Skola, la più prestigiosa Università di Economia del Paese), all'Università di Brno ed all'Università di Olomouc. La promozione della lingua e della cultura italiana in Repubblica ceca è curata inoltre dall'Istituto italiano di cultura di Praga, che conta annualmente circa 800 iscritti ai propri corsi di lingua.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio, lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

L'obiettivo principale dell'Accordo è quello di favorire un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali tra i due Paesi. In tale prospettiva, l'Accordo è suscettibile, da un lato, di fornire una risposta efficace ed immediata alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana nella Repubblica ceca, dall'altro, di incoraggiare l'avvio nel medio e nel lungo periodo di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale come quello della ricerca scientifica e tecnologica, ambito di relazione di natura cruciale soprattutto nell'attuale contesto economico, caratterizzato da una situazione di incertezza economica generalizzata e dalla esigenza di rafforzare i processi di crescita e sviluppo.

Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà le attività di cooperazione nel campo della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed archeologico, contrastando i trasferimenti illeciti di beni culturali ed assicurando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Accordo potrà essere monitorato dalla commissione mista, istituita anche al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione, attraverso la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti, delle iniziative e del1e manifestazioni comuni avviate, della percentuale di finanziamento eventualmente conseguita a valere sui fondi comunitari disponibili, dei soggetti pubblici e privati coinvolti, del livello di partecipazione dei soggetti fruitori nei due Paesi, dell'innovazione e del portafoglio di diritti della proprietà intellettuale eventualmente risultanti dalle attività di cooperazione avviate.

E) *Indicazione delle categorie dei soggetti pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Le categorie che costituiscono le principali destinatarie dell'intervento regolatorio sono, tra i soggetti di natura pubblica, le amministrazioni e gli enti cui spetta l'esecuzione dell'Accordo, quali MAE, MIUR, MIBAC, Presidenza del Consiglio, il Nucleo per la tutela del patrimonio artistico presso il Comando generale dei Carabinieri, la Commissione interministeriale per il recupero delle opere d'arte, la CRUI, la RAI ed il COU, nonché, più ampiamente, Università ed Istituzioni accademiche artistico-musicali, centri di ricerca, scuole ed istituti secondari e superiori; tra i soggetti privati,persone fisiche quali studenti, docenti, scienziati, ricercatori, esperti, artisti, nonché persone giuridiche quali la Società Dante Alighieri e più in generale organizzazioni – con o senza scopo di lucro – impegnate nel settore culturale, dell'istruzione, dell'innovazione scientifica e tecnologica, o in grado di elaborare e fornire prodotti o erogare servizi collegati a tali ambiti di attività. Tenuto conto della vastità della potenziale platea di beneficiari non è allo stato possibile fornire delle previsioni quantitative al riguardo.

Sezione 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

Il processo negoziale si è sviluppato attraverso un lungo arco di tempo ricompreso tra il 2004 ed il 2010 per concludersi nel 2011 e ha coinvolto i due Governi per il tramite dell'Ufficio negoziatore di questo Ministero degli affari esteri (Uff. VI della DG Unione europea, già Uff. V della DG per i Paesi dell'Europa), che ha coordinato i contributi degli uffici, delle amministrazioni e degli enti italiani a vario titolo interessati (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento informazione ed editoria, nonché Dipartimento diritto d'autore; MTUR; MIBAC; Com. CC Nucleo tutela patrimonio artistico; Commissione interministeriale per il recupero opere d'arte; CRUI; RAI; Segreteria generale del MAE, DG per il Sistema Paese, DG per la mondializzazione; nonché Società Dante Alighieri e CONI). Tali consultazioni hanno consentito di pervenire alla definizione ed alla firma dell'Accordo oggetto del presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

Sezione 3 – LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo *leader* dell'Italia come potenza culturale derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre le motivazioni alla base dell'Accordo escludono le opzioni di non intervento.

Sezione 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la Controparte, in considerazione della tipologia e qualità degli obiettivi perseguiti.

Sezione 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*

Il metodo di analisi applicato al fine di prefigurare gli effetti dell'opzione regolatoria proposta è consistito nella valutazione dell'esperienza e della prassi applicativa relativa ad accordi analoghi stipulati con altri Paesi.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

L'osservazione dell'esperienza applicativa consente di affermare che dall'opzione prescelta non derivano svantaggi né costi specifici per i destinatari diretti ed indiretti dell'intervento normativo, nel medio e nel lungo termine. Vantaggi specifici, soprattutto per l'organizzazione e le attività dei soggetti pubblici coinvolti, deriveranno invece dalla maggiore razionalizzazione e coordinamento conseguenti all'assorbimento in un'unica cornice regolatoria dei due assi della collaborazione tra i due Paesi contemplati dagli strumenti sinora vigenti (settore culturale da un lato, scientifico e tecnologico dall'altro), con possibile riduzione della spesa e dei costi burocratici ed amministrativi di gestione della cooperazione, dall'incentivo alla cooperazione per i soggetti interessati rappresentato dall'aggiornamento del quadro giuridico offerto dall'Accordo, anche in riferimento agli ambiti di più recente evoluzione (coreutica, danza, tutela del patrimonio culturale ed archeologico, protezione del patrimonio culturale immateriale e della proprietà intellettuale, politiche culturali e giovanili europee), nonché alla possibilità di partecipare ai più recenti programmi europei di settore e di accedere alle fonti di finanziamento resesi disponibili

in ambito UE, con possibili ricadute positive in termini di promozione del Sistema Paese e di sviluppo della ricerca e dell'innovazione in ambito culturale e tecnologico, non soltanto a beneficio dei soggetti pubblici coinvolti, ma anche a vantaggio dei soggetti privati direttamente ed indirettamente beneficiari.

C) *Indicazioni degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.*

Obblighi informativi sussistono a carico del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero per i beni e le attività culturali, che provvederanno al monitoraggio degli oneri previsti dall'opzione regolatoria riferendo in merito al Ministero dell'economia e delle finanze.

D) *Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.*

Non si è proceduto a detta comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative per le motivazioni illustrate ai punti precedenti.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

L'intervento regolatorio appare suscettibile di adeguata attuazione in considerazione del fatto che sono già formati e pienamente operativi gli organismi e le strutture amministrative e gestionali, mentre l'esperienza pregressa, legata al funzionamento degli Accordi sinora in vigore, mette in luce la vitalità della cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi e la volontà di proseguire sulla strada del rafforzamento dei rapporti, nonostante le difficoltà legate alle misure di limitazione della spesa pubblica che caratterizzano l'attuale congiuntura europea ed internazionale.

Per quanto concerne la copertura finanziaria del provvedimento in esame, si precisa che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 37.740 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 5, 6, 12 e 13, pari a euro 443.50,0 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Sezione 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA COMPETITIVITÀ.

Non si prevede che la ratifica ed esecuzione dell'Accordo possano comportare distorsioni della concorrenza e, in particolare, limitazioni del numero o della tipologia di fornitori di un determinato bene o servizio attinente agli ambiti disciplinati, delle possibilità competitive o degli incentivi a competere dei fornitori. L'Accordo offre al contrario un quadro regolatorio aperto a tutti i soggetti italiani, pubblici e privati, che intendano avviare attività di cooperazione ed iniziative di rilievo economico nei settori disciplinati dall'Accordo con analoghi soggetti della Repubblica ceca, risultando così potenzialmente idoneo a fornire un incentivo allo svolgimento di attività a carattere imprenditoriale nei due Paesi e ad ampliare l'offerta di beni e servizi culturali e di tecnologia.

Quanto ai profili relativi alla competitività, è indubbio che l'incremento e la razionalizzazione delle attività di promozione culturale dell'Italia all'estero, nonché il rafforzamento e l'avvio di ulteriori progetti di cooperazione scientifica e tecnologica tra i poli di eccedenza dei due Paesi potranno contribuire a migliorare la competitività del Sistema Italia, dispiegando effetti positivi sulla capacità di penetrazione delle imprese italiane all'estero e sulla relativa possibilità di accedere a tecnologie innovative.

Sezione 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

I soggetti responsabili per l'attuazione dell'intervento regolatorio sono, da parte italiana, il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per l'Unione europea (già DG per i Paesi dell'Europa), Direzione generale per la promozione del Sistema Paese (già DG per la promozione e la – cooperazione culturale) e la Direzione generale per la mondializzazione (già DG per la cooperazione economica), in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione; e, da parte ceca, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione e della scienza e il Ministero della cultura.

Più precisamente, l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di programmi esecutivi pluriennali e sarà disciplinata da riunioni della commissione mista (facoltativamente precedute e seguite anche da scambi di informazioni con le amministrazioni competenti e con organismi privati), che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari per la loro realizzazione.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

L'entrata in vigore dell'Accordo sarà comunicata in via generale ai soggetti interessati a cura del MAE, per le ulteriori e susseguenti iniziative di informazione e pubblicità. Azioni concrete e specifiche saranno individuate e poste in essere caso per caso ed in relazione alle singole iniziative avviate dalle autorità e dagli organismi competenti a dare attuazione all'Accordo.

C) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno il monitoraggio delle attività connesse avvalendosi altresì dell'operato della commissione mista.

D) *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento politico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.*

Il Ministero degli affari esteri, con la collaborazione del MIUR e del MIBAC, curerà a cadenza biennale la redazione della V.I.R., documento nel quale verranno presi in considerazione l'andamento dei rapporti bilaterali ed i benefici derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione dell'Accordo. In particolare, verrà monitorato l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, nonché delle attività di cooperazione nel campo della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed archeologico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 37.740 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 5, 6, 12 e 13, pari a euro 443.500 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Ceca, qui di seguito denominati le "Parti contraenti",

- desiderosi di rafforzare e sviluppare i rapporti di amicizia fra le Parti contraenti,
- convinti che gli scambi e la cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, gioventù e sport possano contribuire ad una migliore conoscenza reciproca ed alla comprensione tra i rispettivi Popoli,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, tecnico-scientifica e nel campo dell'istruzione, gioventù e sport tra le Parti contraenti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio degli Stati delle Parti contraenti, nonché delle Convenzioni Internazionali di cui esse siano eventualmente parte.

Articolo 2

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione culturale, sviluppando in particolare la collaborazione nei seguenti settori prioritari:

a) istruzione a livello universitario e cooperazione tra le Università ed altre Istituzioni di livello universitario;
b) istruzione scolastica e insegnamento della lingua;
c) cultura ed arte;
d) istituzioni culturali, musica, teatro, danza, letteratura, cinema, festival, mostre;
e) diritto d'autore e diritti ad esso collegati;
f) archeologia, restauro, conservazione e tutela del patrimonio culturale mobile ed immobile.

Le Parti contraenti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Le Parti contraenti si impegnano, altresì, a collaborare nel rispetto dei principi enucleati nella Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 3

In materia di istruzione e di insegnamento della lingua le Parti contraenti favoriranno:

a) lo studio delle rispettive lingue e letterature, specialmente mediante sostegno all'attivazione di corsi, lettorati e cattedre presso le Università ed altre Istituzioni di livello universitario, nonché nelle scuole medie superiori, ivi inclusa la costituzione di sezioni bilingui;

b) la cooperazione diretta e gli scambi di docenti, scienziati, ricercatori ed altri esperti tra le istituzioni ed organizzazioni collegate con l'istruzione negli Stati delle Parti contraenti;

c) la collaborazione e gli scambi di informazioni sui metodi, materiali e programmi didattici.

Articolo 4

1. Le Parti contraenti rafforzeranno la collaborazione nell'ambito dei programmi multilaterali dell'Unione Europea (*'Lifelong Learning Programme'*, *'Erasmus Mundus'*) ed in quelli promossi a livello regionale, in particolare nell'ambito dell'INCE e di altri Organismi internazionali.

2. Le Parti contraenti favoriranno l'attuazione di relazioni dirette nel campo della cultura e dell'istruzione fra istituzioni scolastiche, città e regioni o più alte unità territoriali amministrative degli Stati delle Parti Contraenti.

Articolo 5

Nel campo della cooperazione tra le Università degli Stati delle Parti Contraenti e le Istituzioni Accademiche Artistico-Musicali nella Repubblica Italiana, le Parti contraenti favoriranno in particolare la conclusione di accordi diretti di collaborazione, lo scambio di docenti, scienziati, ricercatori ed altri esperti, l'avvio e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di interesse comune e l'organizzazione di seminari e simposi.

Articolo 6

1. Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione tra Istituzioni pubbliche, nonché tra Enti ed Associazioni nei settori della cultura e dell'arte, in particolare quelli dell'architettura, della musica, della danza, delle arti figurative, visive ed applicate, del teatro, del cinema e della cultura tradizionale popolare. Le Parti contraenti favoriranno altrettanto la realizzazione di progetti comuni di scambio di artisti ed esperti e la reciproca partecipazione a spettacoli, festival, fiere del libro, simposi, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo, incluse iniziative volte alla produzione artistica, promosse dalle Università degli Stati delle Parti Contraenti e dalle Istituzioni Accademiche Artistico-Musicali nella Repubblica Italiana.

2. Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di esperti ed artisti per rappresentazioni e partecipazioni a festival di musica, danza, teatro e spettacolo viaggiante. Le spese concernenti l'organizzazione di tali spettacoli verranno di volta in volta concordate

tra le Autorità Competenti delle Parti Contraenti, in base alla normativa vigente nei paesi in cui saranno realizzati ed in base alle disponibilità finanziarie.

3. Le Parti contraenti favoriranno periodicamente la realizzazione di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale degli Stati delle Parti contraenti. Le modalità organizzative e finanziarie saranno definite per le vie diplomatiche e potranno eventualmente essere disciplinate nei protocolli esecutivi di cui all'articolo 16.

4. Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione tra le biblioteche operanti nei rispettivi Stati anche attraverso la cooperazione in merito a progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale e, nel campo dell'editoria, tramite la traduzione di opere letterarie e scientifiche di particolare rilievo, originarie dei territori degli Stati delle Parti contraenti o appartenenti alle rispettive culture.

Articolo 7

1. Le Parti contraenti faciliteranno nei rispettivi Stati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ivi vigenti ed alle condizioni che riterranno di concordare, la costituzione e l'attività delle organizzazioni culturali dell'altra Parte contraente, come Istituti di cultura ed associazioni culturali.

2. Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo di attività comuni tra i propri Istituti ed associazioni culturali.

Articolo 8

1. Le Parti contraenti agevoleranno la collaborazione in campo archeologico mediante lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Esse favoriranno altresì le missioni archeologiche di ciascuno dei due Stati operanti nel territorio dell'altro.

2. Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione tra gli esperti e le Amministrazioni competenti nei settori della salvaguardia, della conservazione, del restauro, della valorizzazione, dell'utilizzo e del sostegno alla gestione del patrimonio archeologico, storico, artistico, architettonico e naturale, mediante lo scambio di informazioni, esperienze, pubblicazioni e visite di esperti.

Articolo 9

Le Parti contraenti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e riparazione, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.

Articolo 10

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi anche attraverso lo scambio di letteratura pedagogica, didattica e scientifica, materiale informativo ed esperti, soprattutto nel campo archivistico, bibliotecario e museale, nonché nel settore dell'educazione fisica e dello sport.

Articolo 11

Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione reciproca nel settore della gioventù, sostenendo lo scambio di informazioni ed esperienze tra le autorità competenti a livello nazionale e regionale, tramite la collaborazione nell'ambito del programma dell'Unione Europea denominato GIOVENTÙ, nonché tramite il sostegno all'allacciamento di contatti diretti tra le organizzazioni giovanili a livello nazionale e regionale.

Articolo 12

Gli organi competenti delle Parti contraenti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti dello Stato dell'altra Parte contraente, per studi e ricerche nei settori considerati prioritari dalle Parti contraenti.

Articolo 13

1. Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori che esse, di comune accordo, riterranno prioritari e che saranno espressamente enunciati nei protocolli esecutivi del presente Accordo.

2. Nel settore della cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituti scientifici, Centri di ricerca, Università ed altre Istituzioni a livello universitario dei due Stati, le Parti contraenti favoriranno:

a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
b) lo scambio di visite di docenti, ricercatori, esperti, personale tecnico e specialisti ai fini di ulteriori studi e scambi di esperienze;
c) l'organizzazione di conferenze, seminari scientifici e tecnologici, simposi ed altre manifestazioni;
d) la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate;
e) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata tra le due Parti contraenti.

Articolo 14

1. Le Parti contraenti si impegnano a proteggere i diritti della proprietà intellettuale, ossia il diritto d'autore ed i diritti connessi, derivanti dall'attuazione del presente Accordo, in armonia con le norme giuridiche vigenti nei due Stati e con le Convenzioni internazionali applicabili alle quali gli Stati delle Parti contraenti hanno aderito.

2. Le Parti contraenti auspicano di sviluppare la collaborazione bilaterale nel settore della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, instaurando una cooperazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti per materia. Per l'Italia le Amministrazioni competenti sono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la Repubblica Ceca il Ministero della Cultura.

Articolo 15

Per dare applicazione agli impegni derivanti dal presente Accordo, le Parti contraenti hanno deciso di istituire una Commissione Mista Italo-Ceca incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di istruzione, scientifica e tecnologica tra gli Stati delle Parti contraenti e di redigere programmi esecutivi pluriennali ed eventuali proposte di modifica del presente Accordo. La Commissione Mista Italo-Ceca si riunirà alternativamente nelle Capitali degli Stati delle Parti contraenti nei termini concordati per le vie diplomatiche.

Articolo 16

1. Al fine di adempiere al presente Accordo, gli organi competenti delle Parti contraenti possono negoziare programmi oppure protocolli di cooperazione che stabiliscano le azioni concrete, le forme e le condizioni di tale cooperazione.

2. Gli organi competenti delle Parti contraenti possono concordare l'organizzazione delle manifestazioni e delle iniziative comuni previste dal presente Accordo per le vie diplomatiche.

Articolo 17

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente per le vie diplomatiche l'avvenuto espletamento delle procedure interne allo scopo previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Nei rapporti tra le Parti contraenti cesseranno di avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente Accordo le disposizioni dei seguenti strumenti internazionali:

a) l'Accordo culturale fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Cecoslovacca firmato a Praga il 18 maggio 1971;
b) l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca in materia di cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Roma il 30 novembre 1990.

Articolo 18

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tra le Parti contraenti mediante scambio di Note per le vie diplomatiche. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

Articolo 19

Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazione e negoziato.

Articolo 20

1. Il presente Accordo avrà durata indeterminata. Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in ogni momento per le vie diplomatiche e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.

2. La cessazione degli effetti susseguente alla denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso, concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti contraenti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Praga il 5. 2. 2013 in due originali, ciascuno in lingua Italiana e Ceca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA

€ 4,00